

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

numero 189 del 30-11-2015

OGGETTO:

MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE – ANNI 2015/2017 E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici addì trenta del mese di Novembre con inizio alle ore 08:55 e in continuazione nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede il Sindaco CAVALLONE FRANCESCO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CAVALLONE FRANCESCO	SINDACO	Presente
2	GIORDANO LUIGI	ASSESSORE	Presente
3	LOMBARDI GELSOMINA	ASSESSORE	Presente
4	FERRARI DOMENICA	ASSESSORE	Presente
5	LOPARDO ANTONIO	ASSESSORE	Presente
6	GAROFALO VINCENZO	ASSESSORE	Presente

PRESENTI: 6 - ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del presente verbale

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 114 del 28/07/2015 ad oggetto "Approvazione programma fabbisogno del personale. Triennio 2015-2017";

CHE, per le motivazioni in essa dettagliatamente esposte, con la citata deliberazione veniva previsto di non procedere, nell'anno 2015, ad alcuna assunzione; nonché di "non prevedere assunzioni per gli anni 2016 e 2017 se non dopo aver attivato un serio percorso riorganizzativo, riservandosi comunque la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, (...) qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione":

ATTESO che, a seguito di segnalazione dell' Ufficio Disabili della Provincia di Salerno, in data 5 novembre u/s funzionari della Direzione Territoriale del Lavoro di Salerno effettuavano presso questo Comune accertamento ispettivo volto a verificare il rispetto, da parte di questa Amministrazione, dei contenuti della normativa in materia di assunzioni obbligatorie 'ex lege' n° 68/1999;

CHE, con Verbale di "Primo accesso ispettivo" redatto in pari data, i citati funzionari contestavano all' Ente la mancata copertura di n° 1 posto da riservare alla categoria protetta di cui all' art. $18-2^{\circ}$ comma – della menzionata Legge n° 68/1999 ("orfani di deceduto per causa di lavoro, guerra o servizio") , copertura peraltro già programmata anche nel Piano di fabbisogno 2014-2016, ma non attuata per motivi di stretta natura finanziaria ;

CONSIDERATO che, in conseguenza della inadempienza rilevata, con il predetto Verbale del 5 novembre u/s l' Amministrazione veniva diffidata, ai sensi dell' art. 13 del D.Lgs. n.124/2004, a sanare, entro il termine di gg.30 (trenta) dalla data dell'accertamento, l'inosservanza della normativa in materia di assunzioni obbligatorie;

RILEVATO che occorre, pertanto, procedere ad una modifica del Programma di Fabbisogno del personale 2015/2017, approvato con la citata deliberazione di G.C. n. 114/2015, inserendo in tale Piano programmatico la previsione della copertura di n° 1 posto da riservare a personale appartenente alla categoria protetta in argomento;

RICHIAMATO, in proposito, l'art. 7, 6 comma, del D.L. 31/08/2013, n. 101, convertito, con modificazioni, con Legge 30/12/2013, n. 125, secondo il quale "Le amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa (...). All'esito della rideterminazione del numero delle assunzioni di cui sopra, ciascuna amministrazione è obbligata ad assumere a tempo indeterminato un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato e quello allo stato esistente. La disposizione del presente comma deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà", e preso atto che, inoltre, il costo di dette assunzioni obbligatorie non rileva ai fini del calcolo della spesa di personale destinato alla verifica del rispetto dell'obbligo di progressiva riduzione della spesa di personale previsto dall'art. 1, comma 557, della Legge n.296/2006, pur venendo computato ai fini della determinazione dell'incidenza della spesa di personale rispetto alle spese correnti, di cui al comma 557, lett. a) della medesima Legge n.296/2006 e dell'art. 5-quater del D.L. 90/2014, convertito con L. n. 114/2014;

ATTESO che, nel Programma di Fabbisogno del personale 2014-2016, il posto da riservare a personale appartenente alla categoria protetta ex art. $18 - 2^{\circ}$ comma, della Legge n. 68/1999, era stato individuato in n.1 Istruttore di Vigilanza (ctg. C/1) e che, pertanto, si ritiene di poter confermare tale profilo professionale anche nell' innovato Piano di Fabbisogno 2015-2017;

DATO ATTO che, ai fini della copertura del predetto posto, prima di avviare una procedura concorsuale pubblica con riserva per detta categoria, dovranno essere esperite le procedure previste dagli artt. 30 (mobilità volontaria) e 34-bis (disposizioni in materia di mobilità del personale in disponibilità) del D.Lgs. n. 165/2001, nonché l'accertamento di lavoratori appartenenti alla categoria protetta in argomento e collocati utilmente in graduatorie concorsuali tuttora vigenti ;

DATO ATTO che , per tempi tecnici di avvio ed espletamento della procedura per la copertura di n.1 posto di istruttore di vigilanza , categoria C 1, da riservare a persona iscritta negli elenchi di cui alla Legge n.68 del 12/3/1999 quale orfano di deceduto per causa di lavoro, guerra o servizio , ai sensi dell'art.18,comma 2, la stessa potrà avvenire di fatto solo a partire dal 2016;

RIBADITO CHE:

l'art. 91, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dispone che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 68/1999 (disabili), finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

l'art. 35 del D.Lgs. 150/09 prevede che il suddetto documento sia elaborato su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.

la delibera sul fabbisogno costituisce un allegato alla relazione previsionale e programmatica (principio contabile n. 1, punto 43);

ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni "la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate previa verifica degli effettivi fabbisogni e vi si provvede periodicamente e comunque a cadenza triennale",

ai sensi dell'art. 6, comma 4 bis, del predetto D.Lgs. n. 165, introdotto dal D.Lgs. n. 150/2009 "il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti",

gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate. (art. 19, comma 8, legge 448/2001).

ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.Lgs.n.165/2001, l'Ente che venga meno all'obbligo di programmazione non può procedere all'assunzione di nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.

ai sensi dell'art.30, comma 2-bis, del D.Lgs.n.165/2001 "Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria";

gli enti sono tenuti, ai sensi dell'art. 34 bis del Dlgs. 165/2001, ad inviare la comunicazione relativa all'avvio delle procedure di assunzione di personale alle strutture regionali e provinciali competenti, le quali valutano l'eventuale presenza nei propri elenchi di personale da assegnare. Soltanto in caso di esito negativo della ricerca da parte di queste strutture esse trasmetteranno la comunicazione al Dipartimento della Funzione pubblica, per la prosecuzione dell'istruttoria a livello nazionale (v. circ. Mininterno n. 1 del 9.3.2004);

le assunzioni effettuate in violazione sono nulle di diritto (art. 34 bis, comma 5, Dlgs. 165/2001);

la mancanza di attivazione della procedura di mobilità rende illegittimo il bando di concorso (sentenza n. 5830 del 18.8.2010 del Consiglio di Stato);

ai sensi dell'art. 30 del Dlgs. 165/2001 come modificato dal D.Lgs. 150/2009 (art. 49), la competenza a disporre la mobilità dei dipendenti spetta in via esclusiva alla dirigenza. L'Ufficio Personale Pubblica Amministrazione – Servizio Mobilità – del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la Nota n. 179/03 del 15 ottobre 2003 ha chiarito che la comunicazione preventiva dell'intenzione di assumere personale a tempo indeterminato, di cui all'art. 34-bis, del Dlgs. n. 165/01, costituisce un obbligo da rispettare solo per l'avvio di nuove procedure selettive di reclutamento e non invece nelle ipotesi di scorrimento di graduatorie di concorsi già espletati;

sempre sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 30 del dlgs.165/2001, l'attivazione delle procedure di mobilità non significa accettazione automatica delle domande presentate, visto che le amministrazioni hanno una sfera di discrezionalità, da esercitare ovviamente in modo motivato, nella loro accettazione;

in tema di assunzioni l'art. 5 della legge 183/2010 (collegato lavoro) prevede che la comunicazione delle assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni non dovrà più avvenire entro il giorno precedente, bensì entro 20 giorni dall'assunzione medesima;

in merito alla validità delle graduatorie l'art. 3, comma 87, della legge 244/2007 dispone che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le P.A. rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione;

con sentenza del Consiglio di Stato Sezione Sesta n.668/2010 è indicato il *modus operandi* dell'Amministrazione che deve necessariamente consistere nella utilizzazione della graduatoria concorsuale ancora valida in ossequio al "principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione nell'organizzazione dei pubblici uffici (art.97 Costituzione)";

VISTO l'articolo 41 del D.L. n. 66/2014 ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche che registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.

DATO ATTO che:

- l'indicatore dei pagamenti dell'anno 2014 del Comune di Sala Consilina elaborato sulla base dello schema di cui all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e pubblicato sul sito dell'ente evidenzia il mancato rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;
- nel corso del 2015, con riferimento al primo, secondo e terzo trimestre, l'indicatore dei pagamenti del Comune di Sala Consilina elaborato sulla base dello schema di cui all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e pubblicato sul sito dell'ente evidenzia ancora il mancato rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO il vigente impianto normativo relativo al rispetto dei vincoli di personale, ed in particolare:

- il comma 557 dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, il quale prevede che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurino la riduzione della spesa del personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche-amministrative;
- il comma 557-quater dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, il quale così dispone :"Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

RICHIAMATA la deliberazione n. 25/2014 della Corte dei Conti Sezione Autonomie con la quale è chiarito che a decorrere dall'anno 2014 il nuovo parametro cui è ancorato il contenimento della spesa di personale è la spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico.

DATO ATTO, ai fini del rispetto della vigente normativa e per la definizione dell'atto di programmazione per il triennio 2015-2017:

- che la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevista per l'anno 2015, rispetta il limite della spesa media di personale sostenuta nel triennio 2012-2014, **come da seguente prospetto:**

	2012	2013	2014	Media triennio
Spesa di personale	3.268.132,17	3.210.668,99	3.180.878,09	3.219.893,08

RILEVATO che la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha introdotto importanti modifiche in materia di personale, in relazione al riordino delle funzioni delle provincie e delle città metropolitane, in particolare con i commi 424 e 425, conseguentemente alla necessità di ricollocare il personale soprannumerario, vincola le risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato delle

amministrazioni pubbliche, ivi compresi i Comuni e blocca le assunzioni a tempo indeterminato per gli anni 2015 e 2016.

RICHIAMATA, altresì, la circolare congiunta Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e Ministro per gli affari regionali e le autonomie, n. 1/2015 del 29 gennaio 2015 avente ad oggetto "Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190" la quale prevede la istituzione di una apposita piattaforma pubblica presso il Dipartimento della Funzione Pubblica per rendere trasparente l'incontro della domanda e dell'offerta di mobilità e, nel disciplinare i commi 424 e 425, all'ultimo periodo riporta : "Non è consentito bandire nuovi concorsi a valere sui budget 2015 e 2016, né procedure di mobilità. Le procedure di mobilità volontarie avviate prima del 1° gennaio 2015 possono essere concluse. Fintanto che non sarà implementata la piattaforma di incontro di domanda e offerta di mobilità presso il Dipartimento della Funzione pubblica, è consentito alle amministrazioni pubbliche indire bandi di procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta".

DATO ATTO che:

con la Deliberazione n. 19/2015/QMIG la Corte dei conti Sez. Autonomie ha fornito una lettura del comma 424 della legge di stabilità per il 2015 tesa a favorire unicamente la ricollocazione dei dipendenti in soprannumero di province e città metropolitane;

la citata deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 19 del 16 giugno 2015 ha chiarito infatti che i comuni nel corso del 2015 e del 2016 possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato solamente ricorrendo ai dipendenti degli enti di area vasta collocati in sovrannumero, ai vincitori dei concorsi conclusi prima del 31 dicembre 2014 ed ai profili che non sono presenti nelle province se strettamente necessario per la erogazione di servizi essenziali. Invece non vi sono nuovi vincoli alle assunzioni di personale a tempo determinato, ivi compresi i dirigenti ed i responsabili. Le limitazioni alle assunzioni a tempo indeterminato non sono limitate a quelle dei dipendenti della sola provincia in cui insiste il comune, ma producono i propri effetti fino a che tutti i dipendenti delle amministrazioni provinciali e delle città metropolitane in sovrannumero non saranno stati collocati;

la stessa Corte sulla possibilità di dare corso a procedure di mobilità volontaria ha dettato il seguente principio di diritto: "Per il 2015 ed il 2016 agli enti locali è consentito indire bandi di procedure di mobilità riservate esclusivamente al personale soprannumerario degli enti di area vasta. A conclusione del processo di ricollocazione del personale soprannumerario destinatario dei processi di mobilità è ammissibile indire le procedure di mobilità volontaria";

con il D.L. n.78 del 19/6/2015 "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali", entrato in vigore il 20 successivo, per favorire la ricollocazione del personale soprannumerario proveniente dalle province vengono sospese, per l'anno 2015, alcune fattispecie che comportano la sanzione del divieto di assunzione di personale;

in particolare l'art.4 del D.L.78/2015 prevede le seguenti ipotesi per le quali non scatta per il 2015 il divieto di assunzione a favore degli esuberi delle province : 1) il mancato rispetto dei tempi medi di pagamento (la sanzione per tale violazione è contenuta nell'art. 41, comma 2, del D.L. n. 66/2014); 2) il mancato rispetto del patto di stabilità (la sanzione è contenuta nell'art. 1, comma 462, lettera d), della Legge n. 228/2012); 3) il mancato rispetto dei termini per l'invio della certificazione in ordine al rispetto del patto di stabilità(sanzione, non richiamata espressamente nel D.L. n. 78/2015, ma contenuta nel comma 20 dell'art. 31 della Legge n. 183/2011, il quale fa rinvio al comma 26, lettera d) sopra richiamato);

inoltre l'art.4,comma 3, in sede di determinazione delle spese a disposizione per nuove assunzioni stabilisce che si possono riportare i resti non utilizzati nel triennio precedente; e che pertanto, relativamente agli enti soggetti al patto di stabilità, oltre alle facoltà assunzionali derivanti dalla spesa relativa alle cessazioni dell'anno precedente, di cui all'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014 (il 60% per l'anno 2015 e l'80% per

l'anno 2016), si possono utilizzare le somme rimaste dalle facoltà assunzionali degli anni relativi al triennio precedente e non utilizzate;

pertanto nel 2015, oltre alle cessazioni riferite all'anno 2014, si possono utilizzare i resti relativi alle cessazioni del triennio 2011-2013, che hanno rappresentato facoltà assunzionali per gli anni 2012, 2013 e 2014.

sono cessati i seguenti dipendenti comunali:

anno 2011: Menafra Antonio, Rosciano Michele, Tuozzo Antonietta;

anno 2012: Cutolo Vincenzo, Alario Carmela A.;

anno 2013: Curcio Benedetto;

anno 2014: Ramunno Angelo, Puglia Luigi, Vita Rosa;

nel corso del 2015 si sono verificate ad oggi per raggiungimento dei requisiti previsti dall'ordinamento in materia di pensione e dimissioni volontarie le cessazioni da servizio dei seguenti dipendenti comunali: Cirone Giovanbattista, Barone Francesco, Nola Alfonso;

PRESO ATTO che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 12 febbraio 2015 si é provveduto all'adempimento previsto dall'art. 33 del D. Lgs. 165/2001, rilevando l'inesistenza di eccedenze di personale o situazioni di soprannumero;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 30 gennaio 2007 é stata approvata la vigente dotazione organica dell'Ente;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.120, del 28/7/2015 è stato adottato il piano delle azioni positive per la piena realizzazione di pari opportunità nel lavoro per il triennio 2015/2017;
- il Comune di Sala Consilina non versa in situazioni di deficitarietà strutturale, come da parametri allegati alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28 maggio 2015 con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione 2014;
- il Comune di Sala Consilina ha rispettato il saldo obiettivo programmatico relativo al patto di stabilità interno per l'esercizio 2014 come da monitoraggio inviato in data 31 gennaio 2015;

RIBADITO che, prima di gravare l'Ente di ulteriori spese per il personale, occorre attivare un serio percorso riorganizzativo per:

- programmare il fabbisogno di personale ispirandosi a un modello dinamico e flessibile e di potenziamento dei servizi dell'entrata e di gestione del territorio, nonché di quelli diretti all'utenza;
- riorganizzare la macchina comunale e attrezzarsi per far fronte al prossimo e coincidente esodo per pensionamenti del personale assunto ai sensi della legge 285/1977;
- calibrare gli effetti della riduzione della spesa del personale all'esigenza di sostituire, in maniera equilibrata per non comprimere l'autonomia organizzativa e funzionale dell'Ente, le 12 cessazioni avvenute dal 2011 ad oggi a fronte delle quali, nel medesimo periodo si sono avute solo n.3 stabilizzazioni (Matteo Gabriel, Pugliese Giovanni, Tonti Fabio nell'anno 2012) e n. 2 trasferimenti in pianta stabile di distaccati della Regione Campania con oneri finanziari a carico di quest'ultima sino a cessazione delle unità trasferite (D'Alessio Raffaela, Fortino Agata a partire dal 1 ottobre 2014);

RITENUTO, pertanto,per quanto sopra evidenziato imprescindibile procedere ad una modifica del Programma di Fabbisogno del personale 2015/2017, approvato con la citata deliberazione di G.C. N° 114/2015, inserendo in tale Piano programmatico la previsione della copertura di n° 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore di Vigilanza (ctg. C/1) da riservare a personale appartenente alla categoria protetta di cui all' art. $18 - 2^{\circ}$ comma – della menzionata Legge n° 68/1999 ("orfani di deceduto per causa di lavoro, guerra o servizio");

VISTO il parere del revisore unico dei conti come da verbale n.27 del 27/11/2015;

PROPONE

1) Di stabilire, per quanto sopra premesso in relazione all'obbligo di tutela delle categorie protette ed in considerazione dei tempi tecnici necessari all'avvio ed espletamento della procedura di assunzione, di procedere nell'anno 2016 alla copertura di n° 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore di

Vigilanza (ctg. C/1) da riservare a personale appartenente alla categoria protetta di cui all'art.18, 2° comma, della Legge n° 68/1999 ("orfani di deceduto per causa di lavoro, guerra o servizio");

Di modificare, pertanto, il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2015-2017 secondo

il seguente prospetto:

ANNO	AREA AA.GG	AREA FINANZE	AREA TECNICA	SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	TOTALE per Ctg	TOTALE ASSUNZIONI	Annotazioni
2015	0	0	0	0	0	0	
2016	0	0	0	1	n.1 C1	1	n.1 istruttore di vigilanza a tempo pieno ed indeterminato con riserva a favore di lavoratori ex art. 18, c. 2, Legge n.68/1999 (orfani deceduti per causa lavoro, servizio, ecc.) mediante avviso di mobilità riservato esclusivamente al personale soprannumerario degli enti di area vasta. In caso di esito negativo mediante procedura di mobilità volontaria da tutti gli enti pubblici ; infine mediante concorso pubblico sempre con riserva.
2017	0	0	0	0	0	0	

- Di dare atto che eventuali ulteriori assunzioni nel 2016 e 2017 saranno oggetto di successiva programmazione solo dopo aver attivato un serio percorso riorganizzativo, riservandosi comunque la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;
- 4) Di dare atto che il presente programma del fabbisogno del personale è adottato nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa di personale e di limiti alle assunzioni;
- 5) Di dare atto che non scaturiscono oneri derivanti dal presente provvedimento che devono trovare copertura nel bilancio di previsione 2015 atteso che soltanto nel bilancio di previsione 2016 sarà previsto lo stanziamento per l'assunzione obbligatoria di cui al punto 2);
- 6) Di confermare, nelle more della riorganizzazione, la dotazione organica di questo Ente approvata dalla Giunta Comunale n. 14 del 30 gennaio 2007;
- 7) Di dare atto che copia della presente deliberazione verrà trasmessa alle OO.SS. e alla R.S.U. ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. del personale del comparto regioni ed autonomie locali sottoscritto il 1 aprile 1999.
- 8) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4° del T.U.E.L.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suestesa proposta di deliberazione ad oggetto "Modifica programma triennale del fabbisogno del personale – anni 2015/2017 e piano annuale delle assunzioni anno 2015";

Visto il vigente Statuto comunale;

Visti gli arti. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto.

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Dirigente di Area proponente ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile espresso dal competente Dirigente Area Finanze ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa.

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge

DELIBERA

di approvare la su estesa proposta di deliberazione su estesa.

Successivamente, stante l'urgenza, con votazione unanime resa nei modi e forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 27-11-2015

IL DIRIGENTE DELL'AREA AFFARI GENERALI f.to PISANO LUCIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Il sottoscritto SPOLZINO GIUSEPPE, Dirigente dell' Area Finanze, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica e contabile della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 27-11-2015

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZE f.to SPOLZINO GIUSEPPE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE f.to CAVALLONE FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE f.to PISANO LUCIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell' art. 124 comma 1, T.U. del 18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune.

Li, 03-12-2015

IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE f.to Anna Giaffrida

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio online per cui la stessa:

[] è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

Li, 3-12-2015

IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE f.to Anna Giafrrida

** PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.**

Li, 3-12-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Lucio Pisano